



## **COMUNICATO UFFICIALE N.370** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 269/AA e N. 270/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 269/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 882 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi CAIAZZO, Pasquale GOLIA, Gaetano SCALA e della società A.S.D. OASI GIULIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI CAIAZZO, Presidente della società A.S.D. Oasi Giugliano, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gaetano Scala nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018;

PASQUALE GOLIA, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Giugliano, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Oasi Giugliano in occasione della gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gaetano Scala, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GAETANO SCALA, calciatore schierato per la società A.S.D. Oasi Giugliano, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Oasi Giugliano – San Nicola del 20.1.2018, nelle file della società A.S.D. Oasi Giugliano, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. OASI GIULIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi CAIAZZO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. OASI GIULIANO, Pasquale GOLIA e Gaetano SCALA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Luigi CAIAZZO, di 2 (due) mesi di inibizione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Pasquale GOLIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Gaetano SCALA, di punti 1 di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. OASI GIULIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio LIOTTI e della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO LIOTTI, Presidente della società SSC D GRANATA 1924 SRL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 17, delle N.O.I.F., per aver utilizzato impropriamente la denominazione "ERCOLANESE 1924" con riferimento alla propria società di calcio che invece risulta denominata SSC D GRANATA 1924 SRL, sia sul proprio sito internet sia in occasione dell'incontro *SSC D Granata 1924 SRL – Città di Fasano* del 16/09/2018, valido per il Campionato di calcio Serie D Girone A;

S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Claudio LIOTTI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.C. D. GRANATA 1924 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina